

**COMUNE DI BARBIANELLO**

PROVINCIA DI PAVIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE N.42****OGGETTO:**

Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada - Bilancio di previsione armonizzato 2026/2028 (art.208 comma 5 D.Lgs. 258/1992)

L'anno duemilaventicinque addì dodici del mese di novembre alle ore dodici e minuti trenta nella solita sede comunale, si è riunita, la Giunta Comunale.:

Cognome e Nome	Presente
1. FALBO GIORGIO - Sindaco	Sì
2. MANCUSO MAURIZIO - Assessore (VIDEOCONFERENZA)	Sì
3. BERGOMI MAURIZIO - Assessore (VIDEOCONFERENZA)	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Partecipa il Segretario Comunale Signor PAGANO Dott. Salvatore in VIDEOCONFERENZA

Il Signor FALBO GIORGIO nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

OGGETTO: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada - Bilancio di previsione armonizzato 2026/2028 (art.208 comma 5 D.Lgs. 258/1992)

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

CHE l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada, ai commi 1, 4, 5 e 5-bis dispone:

1 *I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti dell'Ente Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tramvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente delle regioni, delle province e dei comuni.*

2 *Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:*

3 *in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*

4 *in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;*

5 *ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.*

6 *Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4.*

7 *-bis La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.*

CHE l'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi della velocità ovvero attraverso

l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza, ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dispone:

1. *-bis I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.*
2. *-ter. Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.*
3. *-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze.*

CHE l'art. 393 del Regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, prevede tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di iscrivere nel proprio bilancio di previsione, apposito capitolo di entrata e di uscita dei proventi ad essi spettanti a norma dell'art. 208 del codice;

DATO ATTO, altresì, che il gettito dei proventi in argomento, per l'anno 2026, può presumibilmente e ragionevolmente essere previsto in euro 6.000,00 di cui € 6.000,00 per violazioni di cui l'art. 208 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, € 0 per violazioni di cui all'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 su strade comunali ed € 0 per violazioni di cui all'art. 142 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 su strade provinciali;

RITENUTO di dover determinare per l'anno 2026, in adempimento delle disposizioni normative prima richiamate, la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione alle norme del codice della strada;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 485;

VISTO il Decreto Legislativo 118/2011 modificato ed integrato dal D. Lgs. N. 126/2014 che in relazione al profilo dell'esigibilità delle entrate stabilisce che le stesse sono accertate per l'intero

importo del credito, comprensive di quelle entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, precisando che, con riferimento ai proventi per violazioni del C.d.S., si è statuito che l'accertamento viene a determinarsi con la data di notifica del verbale in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile;

VISTO il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. L.vo n. 268/2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica e il parere favorevole di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario, resi ai sensi dell'art.49 – 1° comma – e dell' art.147bis, comma 1 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n°267;

Con votazione unanime e favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1) Di determinare per l'anno 2026, in conformità a quanto previsto dal 4^ comma dell'art. 208 e all'art. 142 commi 12-bis e 12-ter del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, relativamente ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni delle norme del Codice della strada e del regolamento di attuazione: **Importo da iscrivere nella parte Entrata, Titolo III – Entrate extratributarie del Bilancio 2026** nell'apposita tipologia denominata: "Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti"

€ 6.000,00 per violazioni di cui all'art. 208 del D.Lgs. 285/1992

€ 0, per violazioni di cui all'art. 142 comma 12-bis su strade comunali

€ 0 per violazioni di cui all'art. 142 comma 12-bis su strade provinciali ;

Importo da iscrivere nella parte Spesa, Titolo I – Spese correnti del Bilancio 2026 : pari al 50% delle somme previste in entrata per violazioni art. 208 CDS ed al 100% delle somme previste in entrata per violazioni art. 142 art. 12 -bis CDS

Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: servizio contravvenzioni	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: campagna educazione stradale	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: equipaggiamento vetture di servizio	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: esercitazioni	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: concessione ponte radio	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: manutenzione apparecchi rilevatori	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: verbali e modulistica	€	
Spese diverse per il corpo di Polizia Municipale: rilevazione danni stradali	€	
Spese diverse per i veicoli del corpo di Polizia Municipale: atti contravvenzionali	€	
Arredo urbano – primi interventi di arredo urbano inerenti profili di marciapiedi o dissuasori di sosta o transito in pietra	€	
Manutenzione ordinaria vie e piazze viabilità interna	€	1.500,00
Spese diverse segnaletica e semafori	€	1.500,00
TOTALE	€	3.000,00

2) Di precisare che le somme come sopra stanziata e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l'entrata corrispondente e saranno adeguate nel corso dell'anno sulla base degli effettivi accertamenti di entrate da sanzioni e secondo le modalità di riparto stabilite con

la presente deliberazione e potranno eventualmente essere incrementate solo a seguito di effettivo incasso al fine di garantire anche a consuntivo il rispetto dei succitati vincoli di destinazione;

3) relativamente alle entrate da proventi derivanti da sanzioni amministrative per violazione al Codice della Strada ex art. 142, di determinare conseguentemente in € 0,00 l'ammontare delle risorse di entrata nette con riferimento alle quali determinare i vincoli di destinazione riportati nel prospetto parte integrante e sostanziale al presente atto, provvedendo all'iscrizione nelle competenti missioni e programmi del bilancio di previsione e capitoli / articoli del P.E.G.;

4) di trasmettere, ai sensi dell'art. 142 comma 12-quater del D.Lgs. n. 285/1992, entro il 31 maggio 2026 al Ministero delle Infrastrutture e al Ministero dell'Interno, la rilevazione sulla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada relative all'anno 2025, in modalità telematica tramite la piattaforma informativa messa a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti come di dare atto che la presente deliberazione non modifica il contenuto della proposta di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 ;

Con separata votazione unanime favorevole, resa nelle forme di legge, la Giunta dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: FALBO GIORGIO

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Il sottoscritto Segretario certifica che copia del presente verbale viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 05/12/2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Barbianello , lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(art. 125 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai capigruppo riguardando materie elencate al 3° comma dell'art. 45 della legge 8 giugno 1990, n. 142, modificato dal comma 36 dell'art. 17 della Legge 127/97:

Barbianello, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo Barbianello , lì _____

Il Segretario Comunale PAGANO Dott.
Salvatore

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 DLgs 267/2000 – Testo Unico degli Enti Locali))

- ☐ Si certifica che il 12/11/2025 la suesata deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell' art. 134 del DLgs 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi ai sensi dell'art 127 del succitato Decreto Legislativo.
- ☐ La presente deliberazione è divenuta esecutiva per dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134- comma 4° - DLgs 267/2000.

Lì, 12/11/2025

Il Segretario Comunale
F.to: PAGANO Dott. Salvatore

COMUNE DI BARBIANELLO
PROVINCIA DI PAVIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 42 del 12/11/2025

Oggetto: Destinazione proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazione al Codice della Strada - Bilancio di previsione armonizzato 2026/2028 (art.208 comma 5 D.Lgs. 258/1992)

Parere di regolarità tecnica:

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art.147/bis comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio
POLIZIA LOCALE
F.to. FALBO Giorgio

Barbianello, li 12.11.2025

.....

Parere di regolarità contabile:

Si esprime parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità CONTABILE della proposta in oggetto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147/bis comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Resp. Del Servizio FINANZIARIO
F.to. Rag. BOSCHINI Paola

Barbianello, li 12.11.2025

.....